

**N. C.P. 17/2021 Sovraindebitamenti**



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 17/2021 C.P. di **BASILE MARCO**, (nato a Livorno il 15.3.1959 cf. BSLMRC59C15E625P), con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott Leonardo Giorgi;

esaminato l'accordo di composizione della crisi proposto dalla parte sopra indicata

**OSSERVA:**

1. parte debitrice ricorrente ha presentato, con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi una proposta di accordo di composizione della crisi che prevede, a fronte di una situazione debitoria rappresentata nella sotto riportata tabella,

<b>PASSIVITA'</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Compenso O.C.C	4.651,22 €
Compenso Advisor debitore	3.000,00 €
Accantonamento fondo rischi	3.600,00 €
<b>Totale integrazioni</b>	<b>11.251,22 €</b>
Regione Toscana (2752 c. 3 c.c.)	1.659,74 €
Comune di Livorno (2752 c. 3 c.c.)	1.609,25 €
AE Torino (2758 c.c.)	154,55 €
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	100,12 €
Regione Toscana	413,69 €
Comune di Livorno	396,19 €
AE Torino	75,51 €
AE Livorno	17,61 €
Rubicon	47.594,49 €
Agos Ducato	2.312,18 €
Fides	26.650,00 €
Deutsche Bank	18.632,00 €
<b>Totale passivo</b>	<b>99.615,33 €</b>
<b>Totale passivo con integrazioni</b>	<b>110.866,55 €</b>

- a) il versamento in favore della procedura di € 400,00 mensili per 72 mensilità, somma comprensiva dell'importo mensile di € 50,00 che andrà a costituire un fondo di accantonamento rischi che, qualora inutilizzato nel corso dell'esecuzione del piano di pagamento proposto, andrà a formare una riserva di € 3.600,00 che sarà ripartita al termine del sesto anno tra i creditori chirografari.
- b) la messa a disposizione dei creditori dell'intero ricavato dalla vendita del ciclomotore tg. ■■■■■, venduto per complessivi € 1.700;
- c) con la complessiva somma di € 30.500 il pagamento integrale delle spese della procedura (advisor legale e OCC), il pagamento integrale dei creditori privilegiati e, infine, il pagamento dei credi-

tori chirografari con una percentuale di soddisfacimento che va da un minimo del 16,36 % a un massimo del 20,11 %.

d) il versamento della somma di € 400,00 mensili avverrà su un conto corrente intestato alla procedura, dal quale annualmente verranno operati i riparti nel seguente ordine:

- al termine del 1° anno quale acconto delle spese in prededuzione e acconto dei creditori privilegiati,

- al termine del 2° anno a saldo delle spese in prededuzione e ulteriore acconto per i creditori privilegiati,

- al termine del 3° anno saldo dei creditori privilegiati e acconto per i creditori chirografari;

- dal 3° al 6° anno l'intero attivo ricavato dalla procedura sarà destinato in favore dei creditori chirografari.

- Al termine del 6° anno, l'importo del fondo rischi nella misura inutilizzata sarà ripartito proporzionalmente ai creditori chirografari

così come rappresentato nel prospetto che segue:

PROSPETTO TEMPORALE DEI PAGAMENTI									
PASSIVO CONCORDATARIO		TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	Tempi previsti per il pagamento						riparto finale f.r.
			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
Spese in prededuzione	7.651,22 €	7.651,22 €	4.200,00 €	3.451,22 €	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo rischi	3.600,00 €	3.600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	-
Regione Toscana (2752 c. 3 c.c.)	1.659,74 €	1.659,74 €	722,67 €	374,39 €	562,69 €	-	-	-	-
Comune di Livorno (2752 c. 3 c.c.)	1.609,25 €	1.609,25 €	722,67 €	374,39 €	512,20 €	-	-	-	-
AE Torino (2758 c.c.)	154,55 €	154,55 €	154,55 €	-	-	-	-	-	-
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	100,12 €	100,12 €	100,12 €	-	-	-	-	-	-
Regione Toscana	413,69 €	67,70 €	-	-	67,70 €	-	-	-	-
Comune di Livorno	396,19 €	64,84 €	-	-	64,84 €	-	-	-	-
AE Torino	75,51 €	12,36 €	-	-	12,36 €	-	-	-	-
AE Livorno	17,61 €	2,88 €	-	-	2,88 €	-	-	-	-
Rubicon	47.594,49 €	7.788,70 €	-	-	866,32 €	1.400,00 €	1.708,62 €	3.813,75 €	-
Agos Ducato	2.312,18 €	378,38 €	-	-	378,38 €	-	-	-	-
Fides	26.650,00 €	4.361,19 €	-	-	866,32 €	1.400,00 €	1.708,62 €	386,25 €	-
Deutsche Bank	18.632,00 €	3.049,07 €	-	-	866,32 €	1.400,00 €	782,75 €	-	-
<b>Totale</b>	<b>110.866,55 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	
<b>Creditori chirografi (ipotesi con ulteriore riparto f.c.r.+disavanzo):</b>									
Regione Toscana	413,69 €	83,20 €	-	-	-	-	-	-	15,50 €
Comune di Livorno	396,19 €	79,68 €	-	-	-	-	-	-	14,84 €
AE Torino	75,51 €	15,19 €	-	-	-	-	-	-	2,83 €
AE Livorno	17,61 €	3,54 €	-	-	-	-	-	-	0,66 €
Rubicon	47.594,49 €	9.571,79 €	-	-	-	-	-	-	1.783,09 €
Agos Ducato	2.312,18 €	465,01 €	-	-	-	-	-	-	86,62 €
Fides	26.650,00 €	5.359,62 €	-	-	-	-	-	-	998,42 €
Deutsche Bank	18.632,00 €	3.747,11 €	-	-	-	-	-	-	698,03 €
<b>Totale post riparto finale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.600,00 €</b>

2. L'organismo di composizione della crisi ha attestato che:

a) il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle della legge 3/2012;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012;

c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

f) non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Pertanto il ricorso alla procedura *de qua* è ammissibile.

3. L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1; la data dell'udienza è stata comunicata come previsto dall'art 10 comma 1 L. 3/2012 ai creditori nel termine ivi indicato.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3.1 È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento del ricorrente è stata originata dalla necessità di far fronte con il suo reddito (l'unico della famiglia) alle spese necessarie per la famiglia e alle spese mediche [REDACTED];

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: nella relazione sul punto viene indicato che le spese necessarie a mantenere la famiglia non consentono di far fronte a tutti i debiti assunti;

c) l'individuazione della assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione dei presumibili costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

4. Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

5. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. è emerso che:

- il ricorrente presenta la esposizione debitoria sopra indicata

• il nucleo familiare del ricorrente è formato da lui, la moglie e due figli maggiorenni [REDACTED]

[REDACTED];

• le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad oltre euro 1.500,00

• lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.830,00;

6. È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

7. Nessun creditore ha votato espressamente a favore.

Hanno votato contro alla proposta di accordo i seguenti creditori:

- Fides s.p.a. che ha un credito per la percentuale del 27,73 dei crediti ammessi al voto.

Il Giudice pertanto non avendo nessuno degli altri creditori ammessi al voto espresso il voto, per la presunzione di cui all'art 11 co. 1 ult. parte l. 3/2012, ha dato atto che deve ritenersi che abbiano votato a favore dell'accordo creditori pari al 62,27 dei creditori ammessi al voto e pertanto che l'accordo è stato raggiunto con un numero di creditori ammessi al voto che hanno crediti superiori al 60% e che pertanto l'accordo deve ritenersi approvato.

L'O.C.C. ha trasmesso trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti, come relazionato dal gestore della Crisi.

8. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi, ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

9. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione in quanto, ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice, omologa l'accordo se sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art 11 comma 2 l. 3/2012 e non essendo dubbia la idoneità del piano a pagare i crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/2012.

10. Deve essere previsto a garanzia dell'esatto adempimento dell'accordo, la comunicazione dell'omologa all'INPS mensile di € 400,00 che il ricorrente si è impegnato a versare a favore dei creditori sia versata nel conto corrente intestato alla procedura che sarà aperto dal gestore della Crisi dott. Giorgi. Nel caso in cui l'INPS non versi direttamente tale somma (e comunque fino a quando non lo farà) il ricorrente dovrà versarla mensilmente al gestore della crisi sul suddetto conto corren-

te. Il ricorrente dovrà versare appena il Gestore comunicherà la apertura del conto corrente, al Gestore anche la somma di € 1.700,00 ricavata dalla vendita del ciclomotore come si è impegnato a fare.

Il gestore della Crisi provvederà annualmente a predisporre i riparti a favore dei creditori e chiederà di essere autorizzato dal giudice a effettuare i relativi pagamenti, con addebito nel sopra menzionato conto corrente.

11. La cancellazione del fermo amministrativo sul ciclomotore del ricorrente tg. ██████████ potrà essere disposta solo a seguito del pagamento del debito per il quale lo stesso è stato iscritto.

12. Debbono essere disposte le forme di pubblicità ex art 12 comma 2 l. 3/2012 come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice

### **OMOLOGA**

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da **BASILE MARCO**, (nato a Livorno il 15.3.1959 cf. BSLMRC59C15E625P), con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. dott. Leonardo Giorgi.

### **DISPONE**

- 1) che sia sospesa, fino alla piena esecuzione dell'accordo il prelievo della cessione del quinto dello stipendio a favore di Fides s.p.a; dispone che il gestore della Crisi comunichi ciò all'INPS;
- 2) dispone che il Gestore della Crisi dott. Leonardo Giorgi apra un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, nel quale dovrà essere versata la somma di € 1.700,00 ricavata dalla vendita del ciclomotore e la somma di € 400,00 mensile per 72 mesi;
- 3) Dispone che il Gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi, comunichi all'INPS che la somma di € 400,00 mensile del trattamento pensionistico non dovrà essere versata al Basile ma sul suddetto conto corrente per 72 mensilità; Dispone che fino al momento in cui ciò non avverrà Marco basile versi sul sopra indicato conto corrente la somma di € 400,00 mensile.
- 4) Dispone che annualmente il gestore della Crisi predisponga un progetto di riparto delle somme disponibili, nel rispetto della cause di prelazione, conformemente alla proposta e chieda al giudice di essere autorizzato ad effettuare i pagamenti;
- 5) annualmente il Gestore della Crisi relazionerà il giudice anche circa l'adempimento dell'accordo. In caso di inadempimenti il gestore relazionerà immediatamente il giudice.
- 6) Dispone l'accordo ed il presente decreto siano pubblicizzati attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Livorno, a cura della cancelleria e previa eliminazione di ogni dato idoneo a rilevare elementi attinenti alla salute o ogni altro dato sensibile non necessario ai fini pubblicitari a cura del

gestore della Crisi, che farà avere copia degli atti così emendati alla cancelleria per la pubblicazione, al massimo entro 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Si comunichi.

Livorno, 9 dicembre 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*